

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-6055 del 31/12/2019
Oggetto	Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 - MARCEGAGLIA SPECIALTIES S.p.A. - Via Bresciani, 16 - Gazoldo degli Ippoliti (MN). Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. DET-AMB-2016-1007 del 13.04.2016 e s.m.i. per la gestione dell'impianto adibito a produzione di tubi in acciaio di diverse tipologie, spessori, diametri mediante deformazione a freddo situato in via Mattei n. 20 a Forlimpopoli (FC) - Realizzazione di un nuovo punto di emissione in atmosfera e richiesta di proroga per la scadenza della prescrizione n. 90 dell'A.I.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-6255 del 31/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno trentuno DICEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO:** Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 – MARCEGAGLIA SPECIALTIES S.p.A. – Via Bresciani, 16 - Gazoldo degli Ippoliti (MN). **Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata con Determinazione n. DET-AMB-2016-1007 del 13.04.2016 e s.m.i. per la gestione dell'impianto adibito a produzione di tubi in acciaio di diverse tipologie, spessori, diametri mediante deformazione a freddo situato in via Mattei n. 20 a Forlimpopoli (FC) – Realizzazione di un nuovo punto di emissione in atmosfera e richiesta di proroga per la scadenza della prescrizione n. 90 dell'A.I.A.

**LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA  
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLI'-CESENA DI ARPAE**

**Visti:**

- la parte II del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale”;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 “Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”, che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, con la quale, dal 01.01.2016, sono trasferite ad Arpae le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 “Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”;
- la Determinazione regionale n. 5249 del 20.04.2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23.04.2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

**Dato atto** che l'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che: *“il Gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate”;*

**Evidenziato** che con Determinazione del Dirigente SAC di Arpae n. 1007 del 13.04.2016, ricompresa nella Delibera di Giunta Regionale n. 670 del 16.05.2016 di approvazione del provvedimento di VIA, è stata rilasciata alla ditta **Marcegaglia Specialties S.p.A.** l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione dell'installazione adibita a produzione di tubi in acciaio di diverse tipologie, spessori, diametri mediante deformazione a freddo, sita in via Mattei n. 20 a Forlimpopoli (FC), aggiornata con:

- Determinazione n. DET-AMB-2016-3560 del 28.09.2016;
- Determinazione n. DET-AMB-2017-150 del 13.01.2017;
- Determinazione n. DET-AMB-2017-3336 del 27.06.2017;
- Determinazione n. DET-AMB-2018-2715 del 30.05.2018;

- Determinazione n. DET-AMB-2018-3995 del 02.08.2018;
- Determinazione n. DET-AMB-2019-1911 del 15.04.2019;

**Vista** la comunicazione presentata da **Marcegaglia Specialties S.p.A.** attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 30.10.2019, avente ad oggetto la richiesta di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione del Dirigente SAC di Arpae n. 1007 del 13.04.2016, ricompresa nella Delibera di Giunta Regionale n. 670 del 16.05.2016 di approvazione del provvedimento di VIA, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, inerente a:

1. realizzazione di un nuovo punto di emissione in atmosfera (E203) per il convogliamento degli aeriformi derivanti da una nuova saldatrice con tecnologia di saldatura laser a fibra ottica asservita alla linea 19;
2. modifica del punto di emissione E93, già autorizzato come convogliamento dagli aeriformi derivanti dalla saldatura della linea 19 e da utilizzarsi ora come convogliamento degli aeriformi provenienti dalla saldatura della linea 18;
3. richiesta di proroga della scadenza della prescrizione n. 90: "Con la tempistica prevista dalla Tabella 17: *D1 interventi di adeguamento/miglioramento*, il Gestore deve provvedere alla rimozione delle coperture in amianto presenti in alcune parti dello stabilimento, per una superficie complessiva attorno ai 31.100 mq".

**Vista** la nota del 08.11.2019, PG n. 172655, con cui Arpae ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento che la modifica di cui trattasi ricade nella fattispecie di modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'A.I.A., descritta all'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008;

**Considerato** che, con la medesima nota di cui al capoverso precedente:

- è stato chiesto ai Comuni di Forlimpopoli e di Forlì e all'AUSL Romagna-DSP di Forlì di far pervenire, entro il 29.11.2019, eventuali pareri di competenza in merito alla comunicazione in oggetto, ovvero eventuali richieste di documentazione integrativa, qualora necessaria per completare l'istruttoria;
- è stato comunicato che, allo scadere del termine indicato al punto precedente, in assenza di diverse indicazioni fornite dagli Enti in indirizzo, si sarebbe considerato acquisito l'assenso senza prescrizioni alla modifica non sostanziale proposta dalla ditta **Marcegaglia Specialties S.p.A.**;

**Vista** la richiesta di rapporto istruttorio inviata da questa SAC al Servizio Territoriale di Arpae di Forlì-Cesena in data 08.11.2019, PG n. 172659;

**Viste:**

- la richiesta di integrazioni pervenuta da parte dell'AUSL Romagna-DSP di Forlì del 12.11.2019, acquisita al PG n. 174101 del 12.11.2019, riguardante la necessità di acquisire il documento di valutazione dello stato delle coperture contenenti amianto;
- la nota pervenuta da parte del Servizio Territoriale di questa Agenzia del 26.11.2019, acquisita al PG n. 181877 del 26.11.2019 con cui veniva confermata la necessità di acquisire la documentazione integrativa indicata al punto precedente, già richiesta dall'AUSL;

**Considerato** che, con nota del 02.12.2019, PG n. 184416, questa Agenzia ha inoltrato alla ditta la richiesta di integrazioni, sospendendo contestualmente i termini del procedimento e concedendo al proponente 30 giorni per adempiere a quanto richiesto;

**Vista** la comunicazione presentata dalla ditta, in risposta alla richiesta di integrazioni, attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 09.12.2019, acquisita al PG n. 189977 del 11.12.2019;

**Considerato** che questa Agenzia, con nota del 11.12.2019, PG n. 190402, ha comunicato agli enti coinvolti nel procedimento l'avvenuto caricamento sul portale IPCC-AIA, da parte della ditta, delle integrazioni documentali e ha richiesto agli stessi enti l'espressione di eventuali osservazioni o pareri di competenza;

**Viste:**

- la nota del 16.12.2019 PG n. 192789, con cui l'AUSL Romagna-DSP di Forlì ha trasmesso il proprio parere di competenza, relativo alla richiesta di proroga della scadenza prescritta in A.I.A. per la rimozione delle coperture contenenti amianto, che viene di seguito riportato:

*“Abbiamo ricevuto la documentazione relativa allo stato di conservazione delle coperture in cemento amianto presenti nella ditta in oggetto.*

*La relazione prodotta dalla ditta è datata 10 febbraio 2017.*

*La pagina 37/43 riporta le valutazioni conclusive.*

*Sulla base di quanto presente nella valutazione si ritiene che:*

- le coperture del capannone 91-96 debbano essere bonificate entro 3 anni dalla data della valutazione (entro il 10 febbraio 2020)*
- le coperture del fabbricato “officina elettrica e laboratori” debbano essere oggetto di nuova valutazione (entro il 10 febbraio 2020)*
- le coperture del capannone “TR” debbano essere oggetto di rimozione programmata, quindi si ritiene che anche tale copertura possa essere bonificata entro 3 anni dalla valutazione (entro il 10 febbraio 2020).*

*Riassumendo è necessario che la ditta produca una nuova valutazione, punto 2, entro il 10 febbraio 2020, mentre predisponga la bonifica delle coperture, punti 1 e 3, entro il 10 febbraio 2020.*

*Qualora ci siano difficoltà tecniche organizzative si ritiene congrua una dilazione dei tempi di bonifica al 30 giugno 2020.”*

- la nota del 30.12.2019 PG n. 198706, con cui il Servizio Territoriale di Arpae ha trasmesso la propria relazione istruttoria, che viene di seguito riportata:

*“Codesta Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena in relazione alle richieste sopra richiamate si esprime come di seguito riportato:*

**1. Realizzazione di un nuovo punto di emissione in atmosfera (E203) per il convogliamento degli aeriformi derivanti da una nuova saldatrice con tecnologia di saldatura laser a fibra ottica asservita alla linea 19.**

***Si accoglie*** la richiesta presentata e pertanto si propone di modificare l'atto di AIA come di seguito riportato:

*Inserire nella Tabella 18 al § D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA dell'atto di AIA la seguente riga relativa alla nuova emissione:*

E203	Saldatura Linea 19	3.000	24	13	Materiale particolare	10	Filtro a cartucce con sistema di lavaggio ad aria	Annuale
					Ossidi di azoto (espressi come NO <sup>2</sup> )	5		
					Monossido di carbonio	10		
					Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni	1		

*Si inserisce la prescrizione n.35d al § D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA dell'atto di AIA, come di seguito riportato:*

*“Entro il 31.12.2020 il Gestore deve provvedere alla messa in esercizio dell'impianto di cui all'emissione E203. Il Gestore deve provvedere alla sua messa in esercizio, tramite comunicazione (lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata) all'Arpae con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio il Gestore deve provvedere alla messa a regime dell'impianto. Dalla data di messa a regime dell'impianto e per un periodo di 10 giorni il Gestore deve provvedere ad effettuare almeno 3 autocontrolli all'emissione, e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta. Entro 1 mese dalla data dell'ultimo controllo il Gestore è tenuto a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta elettronica certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae, i dati relativi agli autocontrolli effettuati.”*

**2. Modifica del punto di emissione E93, già autorizzato come convogliamento degli aeriformi derivanti dalla saldatura della linea 19 e da utilizzarsi ora come convogliamento degli aeriformi provenienti dalla saldatura della linea 18.**

**Si accoglie** la richiesta presentata e pertanto si propone di modificare l'atto di AIA come di seguito riportato:

- Modificare la riga relativa all'emissione modificata E93 nella Tabella 18 al § D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA dell'atto di AIA, come di seguito riportato:

E93	Saldatura Linea 18	3.000	24	13	Materiale particolare	10	-	Annuale
					Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5		
					Monossido di carbonio	10		
					Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni	1		

**3. Richiesta di proroga della scadenza della prescrizione n.90: "Con la tempistica prevista dalla Tabella 17: D1 interventi di adeguamento/miglioramento, il Gestore deve provvedere alla rimozione delle coperture in amianto presenti in alcune parti dello stabilimento, per una superficie complessiva attorno ai 31.100 m<sup>2</sup>"**

Rilevato che:

- la prescrizione n 90 da leggersi in combinato disposto con la riga 3 della Tabella 17 D1, si riferisce alle sole coperture dei capannoni denominati "ampliamento 91-96" (interessato dalla presenza di copertura in cemento amianto per una superficie di 30.500 mq) e "fabbricato officina elettrica e laboratori" (interessato dalla presenza di copertura in cemento amianto per una superficie di 600 mq) e che il progetto di miglioramento approvato con DET-AMB 1007 del 13.04.2016 non menziona interventi in corrispondenza del capannone TR interessato dalla presenza di tamponature laterali in cemento amianto per una superficie di 2050 mq;
- il termine per la rimozione delle coperture di cui sopra è fissato al 31.12.2020 con DET-AMB 1007/2016 ed il gestore richiede una proroga al 31.12.2022.

Viste le integrazioni fornite dalla ditta (Ns PG189977 del 11.12.2019) ed in particolare il Documento di Valutazione del rischio correlato alla presenza di materiali contenenti amianto del 10.02.2017 correlato alla presenza dei materiali contenenti amianto dalle quali si evince (Pag 37/42 Capitolo 9) che:

- la copertura del capannone "ampliamento 91-96" ricade nell'intervallo di giudizio scadente con l'azione conseguente di "valutare lo stato della copertura annualmente e comunque prevedere un intervallo di bonifica da effettuarsi entro 3 anni"
- la copertura del fabbricato "officina elettrica e laboratori" ricade nell'intervallo di giudizio discreto, con l'azione conseguente di valutare lo stato di copertura ogni tre anni
- le pareti del "capannone TR" si collocano nella Zona 3 di rimozione programmata

**si accoglie parzialmente** la richiesta avanzata dal Gestore, ovvero limitatamente alla copertura del capannone "officina elettrica e laboratori" e a condizione che il Documento di Valutazione del rischio correlato alla presenza di materiali contenenti amianto che dovrà essere redatta entro febbraio 2020, non preveda una tempistica anticipata alla data richiesta dal Gestore.

Di conseguenza si propone di modificare l'atto di AIA come di seguito riportato:

Modificare la riga relativa nella Tabella 17: D1 Interventi di adeguamento/miglioramento al § D1 PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL'INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA dell'atto di AIA, come di seguito riportato:

Rimozione delle coperture in amianto presenti in alcune parti dello stabilimento, per una superficie complessiva attorno ai 31.100 m <sup>2</sup> come riportato alla prescrizione n.90	Entro il <b>31.12.2020</b> per la copertura del capannone "ampliamento 91-96"  Entro il <b>31.12.2022</b> per la restante copertura dell' "officina elettrica e laboratori", e comunque entro il termine indicato nella revisione del Documento di Valutazione del rischio correlato alla presenza di materiali contenenti amianto che dovrà essere redatta entro febbraio 2020
---	---

*Resta fermo che per quanto riguarda gli interventi del “capannone TR”, non già compresi nella prescrizione di cui trattasi, sono da applicarsi le vigenti disposizioni normative.*

#### **Ulteriori precisazioni**

*Verificato che le modifiche sopra richiamate comportano anche aggiornamenti di altre sezioni dell’atto di AIA si è a proporre i seguenti aggiornamenti:*

- *La Planimetria 3A Emissioni Atmosferiche Revisione n.32 del 22.10.2019 sostituisce la precedente Planimetria 3A Revisione n.31 del 14.12.2018 al § A6 dell’AIA.”*

**Tenuto conto** che, per quanto deducibile dalla relazione di “valutazione del rischio correlato alla presenza di materiali contenenti amianto” datata 10.02.2017 trasmessa dalla ditta, nel punto 3 del parere espresso dall’AUSL il riferimento alle “coperture” del “capannone TR” deve ritenersi in realtà riferito alle pareti del medesimo capannone, in quanto il contenuto di amianto risulta riconducibile solo ai paramenti verticali di tale capannone;

**Precisato** che la rimozione delle pareti del “capannone TR” contenenti amianto non è stata prevista nel progetto di miglioramento approvato con la Determinazione DET-AMB-2016-1007 del 13.04.2016 e quindi non risulta compresa nella prescrizione n. 90, relativa alla rimozione delle coperture contenenti amianto presenti nello stabilimento ed evidenziato inoltre che non sono state stabilite ulteriori prescrizioni in merito a tale adempimento;

**Ritenuto** opportuno precisare che, come chiarito anche nel parere del Servizio Territoriale di Arpae, resta comunque fermo che, per le pareti contenenti amianto del “capannone TR”, debbano comunque applicarsi le vigenti disposizioni normative;

#### **Considerato** che

- l’AUSL nel proprio parere di competenza rileva che, in base alla relazione di “*valutazione del rischio correlato alla presenza di materiali contenenti amianto*” datata 10.02.2017, le coperture del “*capannone 91-96*” debbano essere rimosse entro il 10.02.2020,
- nel parere di cui al punto precedente, nel caso in cui dovessero riscontrarsi difficoltà tecniche organizzative, viene prevista una possibile dilazione del termine prescritto fino al 30.06.2020;

**Tenuto conto** che, in ottemperanza a quanto riportato nella tabella 17 dell’A.I.A., l’adempimento della prescrizione n. 90 dovrà verificarsi entro il 31.12.2020;

**Ritenuto** pertanto necessario considerare estesa fino alla scadenza prescritta nell’ A.I.A. vigente, quindi fino al 31.12.2020, la dilazione del termine per la rimozione delle coperture contenenti amianto del “capannone 91-96”, proposta dall’ AUSL nel parere di competenza;

**Precisato** che la prescrizione n. 90 contenuta nell’ A.I.A., deriva da una proposta della ditta, pervenuta nella fase di istruttoria relativa al rilascio dall’autorizzazione, approvata dalla Conferenza dei Servizi relativa al procedimento di V.I.A. e A.I.A. e quindi inserita nel progetto di miglioramento contenuto nell’ A.I.A.;

**Considerato** che le modifiche proposte non interessano l’attività di cui al punto B.2.17) della L.R. 4/2018 e pertanto non sono da sottoporsi a valutazione di assoggettabilità a VIA;

**Dato atto** che, da parte degli altri Enti interessati, ai quali è stato comunicato l’avvio del procedimento, ad oggi, non è pervenuta alcuna osservazione in merito alla comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto;

**Ritenuto** pertanto opportuno:

- accogliere la modifica proposta nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Servizio Territoriale di questa Agenzia limitatamente ai seguenti punti della richiesta:

- Realizzazione di un nuovo punto di emissione in atmosfera (E203) per il convogliamento degli aeriformi derivanti da una nuova saldatrice con tecnologia di saldatura laser a fibra ottica asservita alla linea 19;
- Modifica del punto di emissione E93, già autorizzato come convogliamento degli aeriformi derivanti dalla saldatura della linea 19 e da utilizzarsi ora come convogliamento degli aeriformi provenienti dalla saldatura della linea 18;
- accogliere parzialmente la modifica proposta nelle modalità e nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Servizio Territoriale di questa Agenzia relativamente al seguente punto della richiesta:
  - Richiesta di proroga della scadenza della prescrizione n.90: *“Con la tempistica prevista dalla Tabella 17: D1 interventi di adeguamento/miglioramento, il Gestore deve provvedere alla rimozione delle coperture in amianto presenti in alcune parti dello stabilimento, per una superficie complessiva attorno ai 31.100 m<sup>2</sup>”*;

**Dato atto** che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

**Viste** le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di Autorizzazioni Integrate Ambientali e di modifiche delle stesse;

**Tenuto conto** che l'azienda ha provveduto ad effettuare il pagamento delle spese istruttorie, ammontanti a 500,00 €;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

**Vista** la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23.09.2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

**Vista** la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dall'1.11.2019 al 31.10.2022;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 27.11.2018;

**Atteso che** nei confronti della sottoscritta, Dott.ssa Tamara Mordenti, non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Vista** la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, Ing. Michele Maltoni, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

## DETERMINA

1. **di accogliere parzialmente**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta **MARCEGAGLIA SPECIALTIES S.p.A.** con Determinazione del Dirigente SAC di Arpaie n 1007 del 13.04.2016 e s.m.i, ricompresa nella Delibera di Giunta Regionale n. 670 del 16.05.2016 di approvazione del provvedimento di VIA, per la gestione dell'installazione adibita a produzione di tubi in acciaio di diverse tipologie, spessori, diametri mediante deformazione a freddo sito in via Mattei n. 20 a **Forlimpopoli (FC)**, come di seguito precisato:

- relativamente alla richiesta di **“realizzazione di un nuovo punto di emissione in atmosfera (E203) per il convogliamento degli aeriformi derivanti da una nuova saldatrice con tecnologia di saldatura laser a fibra ottica asservita alla linea 19”** la modifica proposta viene accolta e pertanto l'atto di AIA viene modificato come di seguito riportato:

➤ Nel § A6 Planimetrie di riferimento dell'AIA:

Viene sostituita la planimetria *“3A Planimetria di stabilimento con ubicazione dei punti di Emissioni Atmosferiche”* revisione n. 31 del 14.12.2018 con la planimetria “3A Planimetria di stabilimento con ubicazione dei punti di Emissioni Atmosferiche” revisione n. 32 del 22.10.2019;

➤ Nella *Tabella 18* al § D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA dell'atto di AIA viene inserita la seguente riga relativa alla nuova emissione:

E203	Saldatura Linea 19	3.000	24	13	Materiale particolare	10	Filtro a cartucce con sistema di lavaggio ad aria	Annuale
					Ossidi di azoto (espressi come NO <sup>2</sup> )	5		
					Monossido di carbonio	10		
					Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni	1		

➤ Nel § D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA dell'atto di AIA viene inserita la *prescrizione n. 35d*, come di seguito riportata:

*“35d. Entro il 31.12.2020 il Gestore deve provvedere alla messa in esercizio dell'impianto di cui all'emissione E203. Il Gestore deve provvedere alla sua messa in esercizio, tramite comunicazione (lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata) all'Arpaie con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio il Gestore deve provvedere alla messa a regime dell'impianto. Dalla data di messa a regime dell'impianto e per un periodo di 10 giorni il Gestore deve provvedere ad effettuare almeno 3 autocontrolli all'emissione, e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta. Entro 1 mese dalla data dell'ultimo controllo il Gestore è tenuto a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta elettronica certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpaie, i dati relativi agli autocontrolli effettuati.”*

- relativamente alla richiesta di **“modifica del punto di emissione E93, già autorizzato come convogliamento degli aeriformi derivanti dalla saldatura della linea 19 e da utilizzarsi ora come convogliamento degli aeriformi provenienti dalla saldatura della linea 18”** quanto proposto viene accolto e pertanto l'atto di AIA viene modificato come di seguito riportato:

➤ La riga relativa all'emissione E93 nella *Tabella 18* al § D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA dell'atto di AIA, viene modificata come di seguito riportato:

E93	Saldatura Linea 18	3.000	24	13	Materiale particellare	10	-	Annuale
					Ossidi di azoto (espressi come NO <sup>2</sup> )	5		
					Monossido di carbonio	10		
					Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni	1		

- relativamente alla **richiesta di proroga della scadenza della prescrizione n.90: “con la tempistica prevista dalla Tabella 17: D1 interventi di adeguamento/miglioramento, il Gestore deve provvedere alla rimozione delle coperture in amianto presenti in alcune parti dello stabilimento, per una superficie complessiva attorno ai 31.100 m<sup>2</sup>”** la modifica richiesta viene accolta parzialmente, vale a dire limitatamente alla sola copertura del capannone “*officina elettrica e laboratori*” e a condizione che il “*documento di Valutazione del rischio correlato alla presenza di materiali contenenti amianto*” che dovrà essere redatto entro febbraio 2020, non preveda una tempistica anticipata rispetto alla data richiesta dal Gestore; pertanto l’atto di AIA viene modificato come di seguito riportato:

- Viene modificata la riga relativa nella *Tabella 17: D1 Interventi di adeguamento/miglioramento* al § D1 PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL’INSTALLAZIONE E SUA CRONOLOGIA dell’atto di AIA, come di seguito riportato:

Rimozione delle coperture in amianto presenti in alcune parti dello stabilimento, per una superficie complessiva attorno ai 31.100 m <sup>2</sup> come riportato alla prescrizione n.90	Entro il <b>31.12.2020</b> per la copertura del capannone “ampliamento 91-96”  Entro il <b>31.12.2022</b> per la restante copertura dell’ “officina elettrica e laboratori”, e comunque entro il termine indicato nella revisione del <i>Documento di Valutazione del rischio correlato alla presenza di materiali contenenti amianto</i> che dovrà essere redatta entro febbraio 2020
---	--

- di approvare**, su parere favorevole del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, i seguenti documenti:
  - Planimetria “3A Planimetria di stabilimento con ubicazione dei punti di Emissioni Atmosferiche” revisione n. 32 del 22.10.2019;
- di precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all’art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di verificare la conformità dell’installazione alle condizioni prescritte;
- di precisare** che il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell’atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- di considerare** il presente atto parte integrante e sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con determinazione del Dirigente SAC di Arpae n 1007 del 13.04.2016, ricompresa nella Delibera di Giunta Regionale n. 670 del 16.05.2016 di approvazione del provvedimento di VIA, di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate;

6. **di stabilire** che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'autorizzazione sopraccitata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
7. **di pubblicare** integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs 152/06, la presente determinazione;
8. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
9. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento, Ing. Michele Maltoni, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
10. **di fare salvo:**
  - **che per quanto riguarda gli interventi da attuarsi sulle pareti del "capannone TR" contenenti amianto, che non risultano compresi nella prescrizione n. 90 dell'atto di A.I.A., devono essere applicate le vigenti disposizioni normative;**
  - i diritti di terzi;
11. **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
12. **di stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza alla ditta Marcegaglia Specialties S.p.A., al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, al Comune di Forlimpopoli, al Comune di Forlì e all'Azienda USL Romagna D.S.P. di Forlì.

La responsabile dell'Incarico di Funzione  
Autorizzazioni Complesse ed Energia  
della S.A.C. di Forlì-Cesena

***Dott.ssa Tamara Mordenti***

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**